

FOGLIO INFORMATIVO

**FIDO DI CONTO CORRENTE UTILIZZABILE A FRONTE
DI CESSIONE DI CREDITI DOCUMENTATI DA FATTURE**

Prodotto adatto a clienti non consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Banca di Asti S.p.A
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e Fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	info@bancadiasti.it - www.bancadiasti.it
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Banca di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**• Caratteristiche**

E' una linea di credito che può essere attivata dietro presentazione di fatture relative a crediti di natura commerciale esigibili ad una scadenza futura e che permette al Cliente di ottenere una disponibilità liquida immediata di tali crediti contro la cessione pro-solvendo dei crediti stessi alla Banca.

La Banca, nell'ambito del fido deliberato, concede al Cliente la possibilità di un utilizzo anticipato tramite conto corrente, salvo buon fine, dei crediti documentati dalle fatture. La percentuale anticipata dalla Banca relativamente ad ogni fattura viene esplicitata all'interno delle singole distinte di presentazione.

In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte dei debitori ceduti, la Banca ha diritto di rivalersi nei confronti del Cliente mediante il riaddebito in conto corrente dei crediti anticipati.

Il fido può beneficiare **anche della garanzia fidejussoria rilasciata alla Banca da un Consorzio / Cooperativa di garanzia (detto Confidi)** convenzionato con la Banca, ovvero della **garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 – gestito da MedioCredito Centrale.**

Le garanzie possono essere prestate per specifici soggetti, massimali finanziati, durate e forme tecniche diverse, in relazione alle differenti convenzioni sottoscritte dai medesimi soggetti con la Banca. Possono essere assunte al riguardo informazioni più dettagliate rivolgendosi al Consorzio/Cooperativa di garanzia e presso le Agenzie/Filiali della Banca

Le Aziende ed i Liberi Professionisti per i quali sussistono i requisiti potranno richiedere la garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 (gestito da MedioCredito Centrale – Banca del Mezzogiorno) per finanziamenti chirografari finalizzati all'investimento in beni materiali e immateriali ovvero a fini di liquidità aziendale a sostegno del capitale circolante. Per ogni ulteriore informazione o approfondimento in relazione alla Garanzia Diretta è possibile fare riferimento al sito del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it).

Gli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenuto presso il Registro delle Imprese, possono beneficiare della garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 – gestito da MedioCredito Centrale in relazione a singole operazioni finanziarie di importo non superiore a € 60.000,00 ciascuna. La garanzia è rilasciata nella misura massima dell'80%.

Le condizioni economiche applicate ai fidi garantiti dai Confidi o MedioCredito Centrale sono precisate alla **successiva sezione - tabella B**.

• **Principali rischi tipici**

- ✓ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto
- ✓ variazione del tasso d'interesse debitore collegato alle oscillazioni del tasso variabile di riferimento
- ✓ variabilità del tasso di cambio, qualora il fido sia utilizzabile in valuta estera (es. dollari USA)

in caso di inadempimento da parte del terzo il cliente è tenuto a rimborsare le somme anticipate dalla Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	TAEG (*)
Esempio 1 - contratto con durata indeterminata, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi	19,915%
Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi	19,914%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

In ogni caso al cliente titolare di un fido saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull'usura (Legge. 108/1996).

(*) per le specifiche Vi invitiamo a consultare la legenda

Si riportano di seguito solo le condizioni base per concessione di un fido di conto corrente; per tutte le altre condizioni che regolano il rapporto di conto corrente sul quale il fido è concesso **si rimanda alla sezione "Altre condizioni economiche" del foglio informativo** relativo alla tipologia di **Conto Corrente** collegato, che si consiglia di consultare prima di firmare il contratto.

TABELLA A

VOCI DI COSTO		
	Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido: fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00 Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre
TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	11,7 %
PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADDEBITO COMMISSIONI E SPESE	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale
<p>In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.</p> <p>In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell'importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d'interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.</p>		

Tipologia commissione	Importo	Data valuta di accredito
Di proroga	Euro 50,00	Pari alla data operazione

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.bancadiasti.it.

TABELLA B (FIDI GARANTI DA CONSORZI/COOPERATIVE DI GARANZIA O MEDIOCREDITO CENTRALE)

VOCI DI COSTO				
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate		Pari al tasso debitore annuo nominale stabilito per i finanziamenti della tabella A, ridotto di 2 punti percentuali
		Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione delle somme)		0,30% trimestrale sull'importo accordato
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Fidi fino a 50.000,00 €	11,7%
			Fidi oltre 50.000,00 € e fino a 200.000,00 €	9,60%
			Fidi superiori a 200.000,00 €	7,30%
		Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido: fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00	Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido		11,7 %	

VOCI DI COSTO		
	Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido: fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00 Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre
TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	11,7 %
PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADDEBITO COMMISSIONI E SPESE	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale
Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per Garanzia diretta Mediocredito Centrale	È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> • Minimo dello 0,50% • Massimo del 1,25% Maggiori dettagli sul regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it	
Garanzie Confidi	Per i costi connessi alla garanzia e le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza	
In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.		

In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell'importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d'interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.

Tipologia commissione	Importo	Data valuta di accredito
Di proroga	Euro 50,00	Pari alla data operazione

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.bancadiasti.it.

RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, al fido, nonché di ridurlo; per il pagamento di quanto dovuto, verrà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. In ogni caso, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – il fido si intenderà risolto di pieno diritto con effetto immediato ed il Cliente, su semplice richiesta scritta, dovrà pagare senza ritardo quanto da lui dovuto. Il correntista ha analoga facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Tempi di chiusura

Chiusura entro 5 giorni a decorrere dall'estinzione del fido.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancadiasti.it oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami@pec.bancadiasti.it
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

GLOSSARIO

Cessione di credito	contratto con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro-solvendo	il cedente garantisce anche la solvenza (pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Esigibilità degli interessi debitori	Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al Cliente è comunque garantito un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni periodiche prima che gli interessi maturati divengano esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili.
Fido	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
Scoperto per valuta	Saldo risultante ordinando i movimenti per valuta

TAEG	Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.															
	Esempio 1 - contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi															
	<table border="1"> <tr> <td>Accordato (importo in euro)</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>9,7%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td>103,20</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td>36,38</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td>33,30</td> </tr> <tr> <td>TAEG</td> <td>19,915%</td> </tr> </table>	Accordato (importo in euro)	1.500,00	Tasso debitore nominale annuo	9,7%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	103,20	Interessi	36,38	Oneri	33,30	TAEG
Accordato (importo in euro)	1.500,00															
Tasso debitore nominale annuo	9,7%															
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%															
Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00															
Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	103,20															
Interessi	36,38															
Oneri	33,30															
TAEG	19,915%															
Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi																
<table border="1"> <tr> <td>Accordato (importo in euro)</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>9,7%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td>103,20</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td>218,85</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td>200,35</td> </tr> <tr> <td>TAEG</td> <td>19,914%</td> </tr> </table>	Accordato (importo in euro)	1.500,00	Tasso debitore nominale annuo	9,7%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	103,20	Interessi	218,85	Oneri	200,35	TAEG	19,914%
Accordato (importo in euro)	1.500,00															
Tasso debitore nominale annuo	9,7%															
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%															
Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00															
Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	103,20															
Interessi	218,85															
Oneri	200,35															
TAEG	19,914%															
Commissione onnicomprensiva dovuta da imprese associate ad un Consorzio o Cooperativa di Garanzia	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.</p> <p>Esempio di calcolo su base trimestrale, nell'ipotesi di utilizzo continuativo dell'affidamento:</p> <table border="1"> <tr> <td>periodo di riferimento</td> <td>trimestrale</td> </tr> <tr> <td>commissione di messa a disposizione delle somme</td> <td>0,3%</td> </tr> <tr> <td>importo fido concesso</td> <td>1.500,00 euro</td> </tr> <tr> <td>modalità di calcolo</td> <td>1.500,00 x 0,3 /100</td> </tr> <tr> <td>Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente</td> <td>4,5 euro</td> </tr> </table>	periodo di riferimento	trimestrale	commissione di messa a disposizione delle somme	0,3%	importo fido concesso	1.500,00 euro	modalità di calcolo	1.500,00 x 0,3 /100	Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	4,5 euro					
periodo di riferimento	trimestrale															
commissione di messa a disposizione delle somme	0,3%															
importo fido concesso	1.500,00 euro															
modalità di calcolo	1.500,00 x 0,3 /100															
Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	4,5 euro															

Commissione onnicomprensiva	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.</p> <p>Esempio di calcolo su base trimestrale, nell'ipotesi di utilizzo continuativo dell'affidamento:</p> <table border="1" data-bbox="630 477 1404 730"> <thead> <tr> <th>periodo di riferimento</th> <th>trimestrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>commissione di messa a disposizione delle somme</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>importo fido concesso</td> <td>1.500,00 euro</td> </tr> <tr> <td>modalità di calcolo</td> <td>1.500,00 x 0,5 /100</td> </tr> <tr> <td>Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente</td> <td>7,5 euro</td> </tr> </tbody> </table>	periodo di riferimento	trimestrale	commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%	importo fido concesso	1.500,00 euro	modalità di calcolo	1.500,00 x 0,5 /100	Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	7,5 euro
periodo di riferimento	trimestrale										
commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%										
importo fido concesso	1.500,00 euro										
modalità di calcolo	1.500,00 x 0,5 /100										
Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	7,5 euro										
CIV	<p>E' la Commissione di Istruttoria Veloce che verrà percepita dalla Banca a seguito della propria attività di istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfinamento.</p> <p>Il saldo che viene preso in considerazione per l'applicazione della commissione è quello "disponibile".</p> <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore dell'intermediario.</p> <p>Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il saldo passivo disponibile complessivo sia inferiore a 500,00 euro; 2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi. 										
Sconfinamento	<p>Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")</p>										
Tasso debitore annuo nominale	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.</p> <p>Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</p>										
Tasso degli interessi di mora	<p>Tasso annuo applicato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità fino al loro effettivo pagamento. Il calcolo viene effettuato applicando la formula dell'interesse semplice.</p>										
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>										